Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2017/0336(COD)

19.6.2018

PROGETTO DI PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri
(COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))

Relatore per parere: Sirpa Pietikäinen

BREVE MOTIVAZIONE

Spesso i responsabili politici non sanno riconoscere come e perché le decisioni relative agli investimenti e agli stanziamenti di bilancio non sono neutre rispetto al genere. Ciononostante, a causa delle disparità di genere strutturali, di cui la nostra società è ancora pervasa, gli investimenti e gli stanziamenti di bilancio incidono in modo diverso sugli uomini e sulle donne.

Come evidenzia l'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), i progressi verso la parità di genere permangono lenti. L'indice ha mostrato che le politiche pubbliche sono necessarie per rispondere alle specifiche esigenze delle donne e degli uomini, e per creare attivamente un ambiente in cui sia gli uomini che le donne abbiano pari possibilità di scelta e pari opportunità di partecipare pienamente alla vita sociale, professionale e familiare.

La diversità della posizione economica, politica e sociale di donne e uomini, compresi le preferenze, i ruoli e l'impiego del tempo, non vengono prese in considerazione in sede di adozione delle decisioni relative agli investimenti e agli stanziamenti di bilancio. Informazioni e analisi in merito al diverso impatto delle decisioni e degli stanziamenti possono non essere disponibili. Quando una valutazione dell'impatto di genere non viene portata a termine, facilmente e spesso involontariamente, le decisioni adottate relative agli investimenti sono favorevoli alle preferenze delle persone di sesso maschile. Una valutazione dell'impatto di genere è il primo passo da farsi per evitare effetti indesiderati che non promuovono la parità di genere. Tali valutazioni consentono ai responsabili politici di prevedere l'impatto di un nuovo investimento o programma sulla vita degli uomini e delle donne e l'impatto sulla parità di genere.

È inoltre necessario sensibilizzare i responsabili delle politiche e delle decisioni alla necessità di valutazioni dell'impatto di genere e al fatto che, in assenza di esse, raramente le loro decisioni sono neutre dal punto di vista del genere, ma sono piuttosto sorde al genere. Dovrebbero inoltre essere adottate azioni positive e affermative, come strumenti per garantire che siano intraprese azioni volte a conseguire la parità di genere, come sancito, tra l'altro, nella strategia Europa 2020 e nel patto europeo per la parità.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Poiché la governance economica dell'Unione contribuisce alla coesione	(1) Poiché la governance economica dell'Unione contribuisce alla coesione

economica, sociale e territoriale**,** occorre poter sostenere gli impegni di riforma assunti dagli Stati membri per attuare le pertinenti raccomandazioni del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi per la politica di coesione, come forma specifica di sostegno attuata nell'ambito della gestione diretta.	economica, sociale e territoriale ***e punta inoltre a eliminare la discriminazione, a promuovere la parità fra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere,*** occorre poter sostenere gli impegni di riforma assunti dagli Stati membri per attuare le pertinenti raccomandazioni del Consiglio o per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi per la politica di coesione, come forma specifica di sostegno attuata nell'ambito della gestione diretta.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione sono destinati a sostenere la crescita verde, un'economia circolare sostenibile e l'inclusione sociale. Detti fondi e le riforme strutturali negli Stati membri devono essere allineati e sostenere attivamente il conseguimento della parità di genere e dei relativi obiettivi, come prevedono, tra l'altro, la strategia Europa 2020 e il patto europeo per la parità di genere.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La decisione di uno Stato membro

di stanziare la riserva di efficacia dell'attuazione dovrebbe essere subordinata all'introduzione di valutazioni dell'impatto di genere. Ciò consentirebbe di garantire che gli Stati membri intraprenderanno azioni positive per attuare le riforme che promuovono la parità di genere e una crescita sostenibile e socialmente inclusiva.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 7
Regolamento (UE) n. 1303/2013
Articolo 23 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Lo Stato membro che opta per un'assegnazione totale o parziale della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 bis, lettera b), propone alla Commissione un insieme dettagliato di misure idonee per l'attuazione delle riforme strutturali in conformità del diritto dell'Unione. Tale proposta comprende gli impegni di riforma che contengono i target intermedi e finali per l'attuazione delle misure di riforma e tempistiche che non possono superare i tre anni.	1. Lo Stato membro che opta per un'assegnazione totale o parziale della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 bis, lettera b), propone alla Commissione un insieme dettagliato di misure idonee per l'attuazione delle riforme strutturali in conformità del diritto dell'Unione***, tenendo conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto di genere.*** Tale proposta comprende gli impegni di riforma che contengono i target intermedi e finali per l'attuazione delle misure di riforma e tempistiche che non possono superare i tre anni.

Or. en